



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2015, il giorno 10, del mese di Luglio alle ore 16:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 62544/2015 DECRETO N. 182

COMUNE DI CESENATICO. PIANO DI RECUPERO AI SENSI DELL'ART. 94 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA DENOMINATA "HOTEL SILVER". ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008; DECISIONE IN MERITO ALL'ART. 12 DEL D.LGS.152/2006 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta della Posizione Organizzativa del Nucleo Urbanistica del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale,

Visto il Piano di recupero, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24.02.2011 ai sensi dell'art. 94 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico, relativo alla struttura ricettiva alberghiera denominata "Hotel Silver";

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha trasmesso il suddetto Piano a questa Provincia in data 20.06.2011, richiedendo l'espressione di competenza relative a:

- parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 e s.m.i., sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
- decisione in merito alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 della D.lgs 152/2006 come modificato dal D.lgs del 16 gennaio 2008 n. 4;

Premesso che la strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Cesenatico non ha ancora compiuto l'integrale passaggio al regime urbanistico di cui alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e risulta pertanto così articolata:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato in seno alla Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per cui il PTCP della Provincia di Forlì Cesena ha assunto, su richiesta e d'intesa con il Comune, il valore e gli effetti di Piano Strutturale Comunale; in data 14.07.2014, con deliberazione consigliere n. 54, il Comune ha provveduto ad una sua formale riadozione senza tuttavia modificarne i contenuti cartografici e normativi;
- Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 705 del 19.12.2000;

Dato atto che sul procedimento sono state richieste integrazioni da parte di questa Provincia con nota prot. prov.le n. 77853 del 20.07.2011 e nota prot. prov.le n. 79724 del 27.07.2011, nelle quali:

- venivano messi in evidenza elementi di carenza procedurale e documentale, in particolare per quanto attiene ai presupposti del Piano di recupero, agli standard urbanistici ed ai parametri urbanistico - edilizi;
- venivano richieste integrazioni relative agli aspetti geologici;
- venivano richieste integrazioni al rapporto preliminare in ordine alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
- venivano individuati i soggetti competenti ai sensi dell'art. 12 suddetto;

Dato atto altresì che questa Provincia ha più volte sollecitato il Comune di Cesenatico a fornire le integrazioni richieste, stante l'allungarsi dei tempi intercorrenti dalla suddetta richiesta:

- nota provinciale prot. n. 6150 del 18.01.2013,
- nota provinciale prot. n. 11695 in data 05.08.2013;
- nota provinciale prot. n. 103620 del 10.11.2014;
- nota provinciale prot. n. 52994 del 09.06.2015;

Viste le integrazioni trasmesse in data 09.03.2015 ed acquisite agli atti della Provincia con protocollo n. 23839 del 09.03.2015 che, in particolare, riguardano:

- Presupposti del Piano di Recupero: copia conforme della deliberazione del C.C. n.83 del 22.11.2013, nella quale è stata individuata e perimetrata la zona soggetta a Piano di Recupero denominato "Hotel Silver";
- efficacia della previsione urbanistica adempiendo alle trasmissioni finali - di cui all'art. 15 comma 1 della L.R. 47/78 - di precedenti varianti urbanistiche approvate dall'amministrazione comunale;
- dotazioni pubbliche e private: elaborato integrativo di progetto relativo al "*Bilancio delle dotazioni del Piano di recupero Hotel Silver*", nel quale sono determinati e verificati gli standards urbanistici, secondo quanto previsto dall'art.46 della L.R. 47/78, (parcheggio e verde pubblico).
- dichiarazione di fattibilità geotecnica;
- integrazione del rapporto ambientale in merito alla Verifica di assoggettabilità;
- copia cartacea di tutta la documentazione del piano.

Dato atto inoltre che il Comune di Cesenatico ha integrato in via definitiva la documentazione geologica relativa al rischio di liquefazione dei terreni in data 12.06.2015, acquisita al prot. prov.le n. 54240 del 16.06.2015; la suddetta documentazione era pervenuta in data antecedente, ma solamente in via informale;

Constatato che il Piano di recupero in oggetto riguarda l'ampliamento della struttura alberghiera denominata "Hotel Silver", sita in zona Valverde e classificata nel PRG come Zona D4a *ricettiva ordinaria* e Zona D5d di *riqualificazione connessa all'attività turistica*, nello specifico *piscine e giochi d'acqua*;

Preso atto dalla delibera di adozione e verificato che l'intervento è basato sulla normativa (NTA) del PRG e, nello specifico:

- Art. 6, che introduce tra gli strumenti urbanistici preventivi, il Piano di Recupero, sia di competenza pubblica sia di competenza privata;
- Art. 87, che permette l'ampliamento per la realizzazione di spazi funzionali e di servizio all'attività ricettiva, senza rientrare nell'indice di Utilizzazione Fondiaria;
- Art. 88, che prevede la possibilità d'incremento degli spazi sia servizio che di pernottamento fino ad una U.F. dell'1,40 mq/mq.;
- Art. 76, che permette l'applicazione delle norme delle zone Alberghiere (D4a) anche alle zone di riqualificazione turistica (D5) qualora queste siano collegate, attraverso Progetti Unitari o Piani di Recupero, con ciò portando l'area zonizzata a "D5" all'indice della area zonizzata "D4" (Utilizzazione Fondiaria (U.F.) 1,40 mq/mq);
- Art. 91, che permette in attuazione del Programma di Riqualificazione Aziendale, un incremento edificatorio dal 10% al 20% di quanto previsto agli artt. 86, 87 e 88, adottando particolari requisiti per la limitazione del consumo di acque potabili;
- Art. 94, che prevede la possibilità di assoggettare a Piano di Recupero gli interventi di Programmi di Riqualificazione Aziendale (artt. 90 e 91) uniti a Piani Unitari (artt. 92 e 93);

CONSTATATO, anche alla luce delle integrazioni pervenute:

1 - Elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così descrivibili:

- il complesso edilizio ora esistente è inserito nel pieno centro della località di Valverde di Cesenatico, dove sono presenti molte altre strutture alberghiere risalenti alla fine anni '60, inizio anni '70;

- il piano di recupero interessa quindi l'intera struttura alberghiera classificata D4a e D5d dal PRG, insistente su un lotto di completamento avente una superficie complessiva di mq. 1.682,90 ed è identificato al Catasto terreni del Comune di Cesenatico al Fg. 31 p.lla 170 di mq. catastali 2.392;
- l'intervento porterà verso il raddoppio della capacità ricettiva, creando una nuova "ala" sul retro dell'attuale fabbricato, portando l'attuale capacità di pernottamento 36 a 68 camere, per una capienza complessiva di 136;
- verranno ampliati anche gli spazi collettivi, sala da pranzo, servizi, etc...;
- saranno offerti ai clienti spazi attrezzati per il parcheggio, zone di svago e soggiorno all'aperto, piscina e solarium e zone adibite alla cura del corpo;
- le camere saranno tutte di una dimensione non inferiore a 14 mq.e dotate di bagno;
- la struttura sarà dotata di un elevatore oleodinamico per un sicuro e rapido afflusso/deflusso dei clienti;

Gli spazi soggetti all'ampliamento saranno:

- il piano terra e il primo piano dell'edificio per spazi di servizio all'attività ricettiva, per complessivi 277, 58 mq.(Sn) di ampliamento;
 - i restanti 6 piani per le superfici di pernottamento pari a 331,06 mq. (Sn) e a servizi pari a 498,39 mq. (Sn);
 - gli spazi di soggiorno all'aperto occuperanno una superficie pari a mq. 278,08 (1 mq. ogni 4 mq.) dedicati al pernottamento.
 - *La superficie coperta sarà pari a mq. 685,78 con un rapporto di copertura pari al 42,87% inferiore al massimo ammissibile stabilito nel 60% dal PRG.*
 - Sarà rispettato il rapporto di 1/3 di visuale libera e la distanza di 10 ml. dalle pareti finestrate.

Le dotazioni dell'Hotel saranno:

- Parcheggio privato, coperto e scoperto, sarà pari a mq. 490,51, ossia 10 mq. ogni 50 mq. di St. tenuto conto di una St di 2.406,5 mq. (esistente e di progetto), secondo quanto richiesto all'art. 16 delle NTA del PRG di Cesenatico.
- Superficie a verde, mq. 140,64, superiore all'8% della superficie fondiaria.
- Parcheggio pubblico: è calcolato nella misura di 586,18 mq., pari cioè a 40 mq./100 mq. di St. Il conteggio fa riferimento alla St. calcolata in 1.465,45 mq., corrispondente alla quota di incremento. Il Comune inoltre nella nota del 9.03.2015 (prot. prov.le n. 23839) specifica che per quanto riguarda la "quantificazione complessiva" dei parcheggi, come indirizzato dal Settore LL.PP., verranno realizzati su area di proprietà comunale, tra le vie G. Bernini e G. Reni, sempre nella zona Valverde, mentre gli stessi mq. delle dotazioni territoriali, predisposte dalla proprietà saranno utilizzate ai fini della viabilità stradale e pedonale." Il progetto individua 14 posti auto in area destinata dal PRG a zona G3 per parcheggi pubblici.
- Verde pubblico: è complessivamente quantificato in 879,27 mq. (60%) della St. Il Comune non ne prevede il reperimento (756,45. mq.) ma la monetizzazione avendo calcolato un saldo positivo di 564.541 mq. a verde pubblico nella Circoscrizione 1. (Piano dei servizi Tav. 9 del PRG).

- 2 - I contenuti del "rapporto preliminare" finalizzato alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii:

Il rapporto preliminare redatto dal proponente evidenzia quanto segue:

- La zona di Valverde di Cesenatico risulta già ampiamente dotata di infrastrutture primarie come viabilità e sottoservizi;
- l'ampliamento dell'edificio esistente verrà sviluppato sul retro, nel rispetto delle norme edilizie vigenti e di quelle attuative per quello che riguarda le costruzioni in zone sismiche;

- lo spazio per il parcheggio delle auto della clientela sarà interamente reperito all'interno del lotto;
- il rapporto camere ospiti/posti auto sarà rispettato;
- l'aspetto relativo la fruibilità e il benessere, sarà risolto con una migliore attrezzatura degli spazi all'aperto, mentre le zone a soggiorno saranno dotate di opportuni sistemi di climatizzazione e ricambio aria;
- l'ascensore panoramico, oltre a migliorare l'aspetto estetico-architettonico, permetterà di superare le barriere architettoniche;
- la struttura sarà adeguata alle normative di prevenzione incendi;
- gli infissi installati rispetteranno le più rigorose norme termiche-acustiche; le parti di divisione interna saranno adeguatamente insonorizzate.

Il rapporto preliminare è stato integrato con maggiore sviluppo di alcune problematiche problematiche. In particolare si evidenzia:

- una breve descrizione dell'ambiente naturale ed antropico in cui ricade il sito in esame;
- il rapporto con la pianificazione vigente;
- la presenza delle infrastrutture di rete e trasporto dato il contesto urbano;
- una descrizione sintetica degli interventi;
- che l'attuazione degli interventi non condiziona in alcun modo l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative di futuri interventi nella zona;
- Risorsa idrica: il piano prevede interventi di risparmi della risorsa idrica (art. 91 NTA);
- Energia: il sistema di approvvigionamento energetico verrà razionalizzato tramite la centralizzazione dell'impianto di climatizzazione e la riduzione del consumo di gas ai soli usi di cucina; tutta la superficie esterna sarà coibentata (sia esistente che in ampliamento) con cappotto termoisolante;
- Traffico: gli impatti, dovuti all'incremento della capacità ricettiva sono quantificati in un afflusso di veicoli, stimati in contemporanea a piena potenzialità operativa, in circa 110 auto;
- questi verrebbero assorbiti anche dalla disponibilità di un'area di circa 1.500 mq. posta a circa 300 mt. di distanza di cui la proprietà già si serve in caso di particolari afflussi di utenza (cerimonie, banchetti, etc....).
- Acustica: vanno riferite agli esiti della Valutazione di Impatto acustico, basata sul periodo di maggior affluenza (mese di luglio), per cui si registra uno sfioramento dei valori limite solo nel periodo notturno dato dalla specificità dell'area (turistica).

Gli impatti, con modalità quali-quantitativa, sono considerati sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio dell'attività alberghiera e risultano trascurabili.

L'entità dell'intervento dell'Hotel Silver non è ritenuta tale da pregiudicare la "capacità di carico" della zona turistica (metodologia di valutazione più appropriata per il settore) ossia di compromettere la vitalità del sito turistico per il futuro;

Il proponente giunge alla conclusione che il Piano sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui dagli artt. da 13 a 18 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., sulla base dei presupposti e delle valutazioni sopra illustrate e sintetizzandone le motivazioni, cioè:

- modeste dimensioni dell'ampliamento in esame;
- aderenza del piano alla disciplina urbanistica vigente;
- previsioni di accorgimenti ispirati ai criteri di sviluppo sostenibile (idrico - energetico);
- adozione di congrue misure di mitigazione.

RICHIAMATO:

la deliberazione di Giunta n. 8372/37 del 5/02/2014, con cui questa Amministrazione Provinciale si

è dotata di un *“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”*, con particolare riferimento all'allegato C;

le competenze da esprimersi da parte della provincia in ordine alla pianificazione attuativa comunale che, per il caso in oggetto, riguardano:

- l'espressione del parere ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12;
- l'espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

DATO ATTO che:

per il presente procedimento sono stati dichiarati soggetti competenti ai sensi del 2° comma dell'art. 12, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e A.R.P.A e AUSL di Cesena, i quali hanno espresso parere con prot. prov.le PGFC ARPA n. 2171 del 05.03.2015, ritenendo non necessario assoggettare a VAS il presente piano;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19.12.2013.

- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014.
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;

RICHIAMATI

gli elementi istruttori e le considerazioni conseguenti già sottoposti al Comune con la bozza istruttoria inviata in data 08.05.2015, prot. prov.le n.44064, di seguito testualmente riportati:

“ 1 - Rapporto del Piano in oggetto con la strumentazione urbanistica Comunale.

In data antecedente l'adozione del presente piano di Recupero, il Comune di Cesenatico si è dotato di Piano Strutturale Comunale, ai sensi della Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20.

L'area in oggetto è identificata dalle Tavole C del PSC come “Territorio Urbanizzabile” e, in particolare, come *Ambiti da riqualificare – misti a destinazione turistica, ricettiva, residenziale*. Detti ambiti sono disciplinati dal PSC (art. 3.25), ai sensi dell'articolo A-11 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in quanto *ambiti urbani caratterizzati da carenze nella struttura morfologica e funzionale e da condizioni di degrado*, definiti da *aree ed immobili per i quali è necessario un completo riassetto del tessuto edilizio in base alle indicazioni del PSC stesso e dei successivi P.O.C.*. Tale ambito è regolato dalla scheda normativa n. 7 del PSC, che disciplina il “ciclo di ristrutturazione urbana”, quale riferimento per i POC.

L'art. 3.27 del PSC, indica, infatti che gli interventi negli ambiti da riqualificare si attuano attraverso il P.O.C. ad eccezione degli interventi ordinari di cui al successivo articolo 3.32; quest'ultimo attribuisce al RUE il compito di disciplinare – con definite limitazioni - gli interventi ammessi sugli edifici preesistenti che ricadano negli ambiti da riqualificare e negli ambiti per nuovi insediamenti, in assenza di inserimento nel P.O.C..

Considerato che il Comune di Cesenatico non ha ancora compiuto l'integrale passaggio alla L.R. 20/2000, in quanto non ha ancora provveduto a dotarsi di RUE e di POC, vigono, sul caso in esame, le norme transitorie del PSC (art. 5.2, comma 3) che stabiliscono che, *a decorrere dall'approvazione del P.S.C., non trovano più applicazione le disposizioni del P.R.G. previgente*. Già dalla adozione del Piano Strutturale, infatti, a norma del comma 2 del medesimo articolo, l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto *sospendere ogni determinazione in merito all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione urbanistica (piani di settore, piani attuativi) in contrasto con le previsioni del PSC*.

Allo stato della pianificazione comunale, pertanto, per l'area in esame vale la condizione disposta all'art. 8, comma 1, della L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., che limita l'attività edilizia sugli edifici esistenti in aree parzialmente pianificate ad interventi fino alla sola ristrutturazione edilizia, salvo più restrittive limitazioni disposte in via transitoria dai RUE.

Si ritiene infatti, che la realizzazione dell'intervento edilizio proposto, al di fuori ed in assenza dello strumento di pianificazione urbanistica cui appartiene, possa determinare un contrasto con l'assetto complessivo e unitario dell'ambito A-11, così come prefigurato dalla scheda normativa n. 7 del PSC in relazione al “ciclo di ristrutturazione urbana”.

2 – Pur ritenendo non superabile il contrasto con lo strumento di pianificazione (PSC) vigente alla data di adozione del Piano di recupero in esame, si ritiene comunque necessario evidenziare le seguenti problematiche anche in merito alla stessa applicazione del PRG, secondo il quale, invece, è stato predisposto l'intervento in oggetto.

Attraverso l'applicazione delle norme del PRG, infatti, la struttura edilizia in esame verrebbe a conseguire un elevato incremento volumetrico portandosi quasi ad un raddoppio della capacità

ricettiva attuale.

Detto incremento è il prodotto di una successione articolata e farraginosa di disposizioni normative, peraltro non sempre esplicitata in modo chiaro, lineare ed esaustivo.

Più precisamente si constata che l'intervento in progetto realizza un ampliamento sia dei servizi all'attività ricettiva sia degli spazi di pernottamento, secondo i seguenti articoli del PRG:

– Art. 87 - *Ampliamento dei servizi in strutture ricettive alberghiere* - *Questo intervento è rivolto esclusivamente all'ampliamento per la realizzazione di spazi funzionali e di servizio all'attività ricettiva, così come individuati all'art. 7 punto A.3), rimanendo quindi inalterata la superficie destinata al pernottamento preesistente; detta superficie potrà essere eventualmente modificata nella disposizione ma in nessun caso aumentata rispetto alla preesistente. [...] ampliamenti eseguiti ai sensi del presente articolo non concorrono, in termini di superficie, alla verifica dell'Indice di Utilizzazione fondiaria (Uf)[...].*

Applicando questo articolo il piano realizza un incremento di 277,58 mq. (Sn), non computati nell'indice fondiario.

– Art. 88 - *Incremento del pernottamento e degli spazi di servizio in strutture ricettive alberghiere*. *Il presente intervento è consentito nelle strutture ricettive mediante il contestuale ampliamento sia degli spazi funzionali e di servizio, sia degli spazi di pernottamento [...]. L'intervento, in ogni caso, non deve superare, quale indice di utilizzazione fondiaria massimo, il rapporto tra superficie netta non residenziale (Sn) e superficie fondiaria dell'unità di intervento (Sf) pari a 1,40.*

L'applicazione di questo articolo porterebbe ad una Sn complessiva (esistente e incremento) pari a 1955,9 mq.

Il progetto, inoltre, sfrutta le seguenti ulteriori possibilità previste dal PRG, ossia:

- L'art. 91, che consente tramite un *programma di riqualificazione aziendale* un incremento aggiuntivo del 20% oltre quanto consentito agli artt. 87 e 88, condizionatamente ad interventi su risparmio idrico; ciò porta ad un incremento dell'indice edificatorio fino a 1,68 mq/mq, (1,4 + 20%) che, calcolato sulla zona D4a, produce un incremento aggiuntivo di 391,13 mq. di Sn.;
- l'art. 93, con cui è data la possibilità di accorpare e trasferire tramite *piano unitario di intervento* una capacità edificatoria di mq. 1,4 per ogni mq. di superficie di zona D5. In questo caso l'incremento conseguito è pari a pari a 400,40 mq. di Sn.;
- L'art. 94 del PRG, condizione per applicare gli artt. 91 e 93, in quanto prevede di applicare il Piano di Recupero nel caso (caso a)) di *Aree ed edifici destinati ad attività turistico-ricettive (D4a) aggregati ad aree (D5) che utilizzano il carico urbanistico derivante da queste ultime, in aggiunta a quello previsto all'art. 91, mediante un intervento che preveda il vincolo di accorpamento tra le due aree e un utilizzo di quella ineditata finalizzato alla riqualificazione turistica, cioè con un uso a parcheggio per la porzione corrispondente al carico urbanistico dell'edificio aggregante, e ad attività di svago, ricreative e sportive per la restante porzione.*

I calcoli esposti nel progetto sono restituiti in modo tale che riesce particolarmente oneroso ed incerto risalire all'effettiva quantità di incremento edilizio apportato col presente piano. A prescindere dalle complicate e varie modalità di calcolo e dai parametri utilizzati (Sn ed St) afferente all'uno o all'altro disposto normativo, sembra di poter ricavare (Tavola 4 Stato Comparativo):

- Da una situazione esistente dichiarata in 1416,74 mq. (Sn), si passerebbe quindi a 2882,19 mq. (Sn), quindi un complessivo incremento pari a 1465,45 mq. (Sn - Superfici nette non residenziale).
- Il vantaggio volumetrico derivante dall'applicazione di "tutte" le disposizioni di PRG, considerando quindi gli incrementi ex artt. 87, 91, 93, verrebbe a quantificarsi in circa 1069,11 mq. (Sn), significativamente superiore a quello ordinariamente consentito dall'art.

88; quest'ultimo, ricavabile per differenza dai dati disponibili, consentirebbe infatti un incremento volumetrico quantificabile circa in solo 396,34 mq. (Sn).

In merito a quanto illustrato si rilevano le seguenti problematiche:

a) Il PRG prevede chiaramente un'applicazione alternativa degli articoli 87 ed 88, a seconda, che si realizzi rispettivamente un incremento dei soli spazi di servizio (art. 87) o un incremento contestuale degli spazi di servizio e di pernottamento (art. 88). Il progetto presentato, invece, li utilizza entrambi.

b) Non si ravvisa che il Piano di recupero, nel caso specifico, sia pienamente rispondente da un lato alla peculiarità propria che la Legge 5 agosto 1978, n. 457, all'art. 27, attribuisce a tale strumento, dall'altro alla casistica prevista dal PRG.

A tal fine era stato evidenziato al Comune, in sede di richiesta integrazioni e chiarimenti, come la sola adozione del Piano di Recupero in oggetto non fosse sufficiente a determinare il presupposto per l'utilizzo di tale strumento, non avendo il Consiglio Comunale preventivamente definito, motivato e caratterizzato, anche in virtù di quanto specificato al medesimo art. 6 del P.R.G., le zone da sottoporre a recupero ai sensi della L.457/78, per le quali detto strumento ha l'obiettivo di assoggettare comparti edificatori in grave stato di degrado agli interventi previsti dall'art. 31 della citata Legge 457/78 (cfr. art. 27 della L.457/78).

In tal senso appare carente e riduttiva l'integrazione effettuata dal Comune, che si limita ad introdurre nel PRG il perimetro di piano di recupero per la zona D4a e D5d su cui insiste l'Hotel Silver attraverso il mero accoglimento della osservazione del privato in occasione dell'approvazione della *Variante al PRG per recupero del 6%, anticipazione di POC*, di cui alla delibera C.C. n. 83 del 22.11.2013; sia la richiesta del soggetto interessato che l'accoglimento comunale restano prive di esplicite motivazioni in ordine alle zone di degrado che renderebbero opportuno/necessario applicare il Piano di recupero all'area in questione. Tantomeno si ravvisano nel Piano in esame gli interventi propri dell'azione di recupero (categorie di intervento art. 31 della L.457/78).

Inoltre, benché l'art. 94, lettera a) non specifichi a quale tipologia di parcheggio (privato o pubblico) debba essere destinata la zona D5, non è previsto nel progetto di piano alcun uso a parcheggio sulla stessa, la quale continua ad essere destinata all'esistente servizio piscina. Si ritiene pertanto che il caso a) dell'art. 94 disciplinato dal PRG dovrebbe riguardare casi di accorpamento di zone le cui dimensioni e situazioni consentano di pervenire ad una propria e più efficace trasformazione /riorganizzazione di assetti.

L'apporto del piano di recupero, dunque, nel caso in esame, si riduce alla mera possibilità di sfruttamento dell'incremento volumetrico ulteriore, senza conseguire una sostanziale e significativa riqualificazione di spazi e, viceversa, con l'effetto di gravare sul sistema delle dotazioni urbane.

c) A seguire, quindi, occorre segnalare che, in sede di integrazioni erano già state ravvisate problematiche rispetto al tema delle dotazioni dato che, anche a fronte di un piano attuativo, il Comune prevedeva la loro generica monetizzazione. L'art. 91 del PRG, infatti, prevede la possibilità che i parcheggi, sia privati che pubblici, dovuti nella misura di legge, siano reperiti anche in aree ricomprese nella zona a mare della ferrovia.

Posto che, ai sensi dell'art. 46, comma 8, della L.R. 47/78, gli strumenti attuativi comportano l'integrale reperimento degli standard pubblici, la possibilità di monetizzazione degli stessi non è sufficiente, essendo questa applicabile tout court alle sole zone B. A norma del comma 9, della L.R. 47/78 quindi, il presente piano di recupero potrebbe reperire gli standard anche in aree all'esterno del comparto di attuazione, purché in aree previste dal Piano dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 47/78, tuttavia con l'obbligo di reperire internamente al comparto quelli relativi ai parcheggi pubblici. Per tale ragione veniva segnalata la necessità che gli standard venissero reperiti in aree opportune e limitrofe a disposizione del Piano dei Servizi. Il piano in particolare prevede la monetizzazione del verde pubblico a favore dell'ambito/circoscrizione 1, anche al semplice scopo di "ammodernare" le dotazioni esistenti.

Il modo con cui il Comune ha integrato il piano rispetto alle dotazioni non soddisfa esaurientemente

ed organicamente tale problematica, presentando le seguenti questioni:

Parcheggi privati

- il parametro comunale (10mq./50 mq. di St) risulta sottostimato rispetto al parametro volumetrico previsto dalla L.122/89 (1mq./10mc.);
- la quantità da darsi è calcolata su una superficie di 2.406,5 mq.(Superficie totale non residenziale) che rappresenta un parametro non reale della superficie; manca infatti un calcolo volumetrico;
- del "parcheggio satellite" si fa menzione solo nell'elaborato integrativo "rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità" e non già nell'Allegato 4 della documentazione di piano; il Comune tuttavia non ha segnalato né in cartografia, né in altro modo tale "pertinenza", né l'esistenza di un vincolo pertinenziale (come sarebbe richiesto all'art. 91 del PRG, né integrato e messo a coerenza le diverse informazioni presenti nella documentazione.

Parcheggi pubblici –

- I dati fanno riferimento alla St, che non è equiparabile, essendo inferiore, alla SUL parametro quest'ultimo di legge;
- il dato assunto dal calcolo è relativo alla superficie in solo ampliamento;
- la localizzazione effettuata è ad oltre 500 mt. dal comparto, quindi non certamente interna o limitrofa ad esso;
- la localizzazione avviene in area sì prevista dal PRG, ma già esistente come parcheggio pubblico, senza alcun dato che consenta di comprendere se ed in quale misura il Piano dei Servizi abbia un residuo di capienza rispetto al bilancio complessivo degli standard di parcheggio;
- Il parcheggio "reperito" ed indicato sulla tavola 6 ammonterebbe a 228 mq, non tutti sfruttabili, mentre il calcolo (40%) dovrebbe portare ad una quota di 366 mq.. In tal senso non si ritiene corretta, la conversione della superficie residua con marciapiede e viabilità, soprattutto se disgiunta e non parte funzionale dell'area di parcheggio, in quanto non va a soddisfare lo standard di un nuovo carico urbanistico.

Verde pubblico:

- il conteggio non è univocamente o chiaramente definito (nell'elaborato 4A si parla 809,27 mq., mentre nella risposta del Comune (prot. n. 23839 del 09.03.2015), si parla di 756,45 mq.
- l'allegato A4 non rappresenta chiaramente come e dove verrebbe soddisfatto lo standard, evidenziando una commistione tra aree da cedere a parcheggio e verde.

Stante quanto sopra evidenziato si ritiene che il piano di recupero non dia contezza certa dell'effettiva capacità e disponibilità delle superfici di dotazioni pubbliche e private necessarie in funzione della reale quota insediativa.

Con particolare riferimento ai parcheggi pubblici, il loro reperimento pare gravoso e disorganico, e non chiaramente ricordato al Piano dei Servizi.

Con particolare riferimento al verde pubblico, va precisato che alle nuove quote di carico urbanistico devono corrispondere quote di standard in termini di aree effettivamente disponibili.

Alla luce di tutti gli aspetti evidenziati, in sintesi si ravvisa che:

- il Piano in oggetto non si pone in alcun modo in relazione alla pianificazione strutturale esistente, sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale, disattendendo le norme transitorie e di salvaguardia;
- il piano di recupero risulta eccedere la stessa normativa del PRG attraverso un'applicazione impropria ed eccessiva della stessa; in particolare risulta non corretta l'applicazione dell'art. 87, mentre pare discutibile che il caso a) dell'art. 94 del PRG sia appropriato a quello in

esame;

- ne consegue un aggravio anche rispetto al tema delle dotazioni che già appaiono deficitarie nello stato attuale;
- poste le perplessità manifestate in ordine alla sua applicazione non pare nemmeno che l'utilizzo di uno strumento come il piano di recupero ex L.457/78, specificatamente destinato a disciplinare la rimozione di condizioni di degrado edilizio – urbanistico riconosciuto e predeterminato (art. 27 della L.457/78), riesca a cogliere le problematiche proprie del sito, tantomeno mettere in atto effettivi interventi di riqualificazione insediativa che evidenzino un miglioramento della situazione urbanistica limitrofa (spazi aperti, dotazioni, verde.....), stante la limitata dimensione del contesto cui afferisce.

Le problematiche che il presente caso chiama in causa, ossia l'esigenza di riqualificazione sono state più complessivamente ed organicamente recepite dalla nuova pianificazione strutturale Comunale, con la definizione degli ambiti da riqualificare A-11 di cui fa parte il sito in esame.

E' pertanto evidente che gli interventi in esso previsti dovranno da un lato rispondere agli obiettivi del PSC, dall'altro rientrare nella specifica regolamentazione dettata dalla pianificazione di riferimento (POC).

Rispetto alla scheda normativa del PSC il caso in oggetto rientrerebbe nell'opzione 2 del "ciclo di ristrutturazione urbana" quella, cioè, che prevede di *dar luogo ad una parziale e composita "delocalizzazione" o "rilocalizzazione" dell'edificazione e delle funzioni che gli sono assegnate che non ha necessariamente rapporto con i sedimi iniziali, con lo scopo di assicurare un incremento quali-quantitativo netto della città pubblica; pertanto nella regolamentazione del POC, per quanto attiene agli indici di utilizzazione fondiaria per la componente alberghiera essi saranno, sotto il solo profilo della quantificazione della capacità insediativa, limitati unicamente dalla necessità di assicurare le dotazioni pubbliche ad essa pertinenti.*

A tali temi si incardina strettamente anche il concetto di sostenibilità (VALSAT) che, nel presente caso, non può risolversi attraverso il semplice assoggettamento o meno a procedura di VAS, stante la necessità di recuperare, in primis, il corretto rapporto dell'intervento con la strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Cesenatico; ciò anche al fine di garantire coerenza e parità nelle trasformazioni a tutti i soggetti/strutture appartenenti al medesimo "ciclo di ristrutturazione urbana" previsto dal PSC.

Nè le questioni di dettaglio proposte dal rapporto preliminare possono superare gli aspetti sopraevidenziati, si ritiene che, alla luce di quanto espresso, in assenza di POC, il presente intervento non possa che conseguire interventi limitati alla ristrutturazione edilizia."

DATO ATTO

che, sulla base dei rilievi e delle considerazioni sopra formulate l'esito istruttorio della sopra richiamata bozza (prot. prov.le n. 44064 dell'08.05.2014) richiamava il Comune di Cesenatico "a garantire, sulla struttura in oggetto, interventi edilizi compatibili con le disposizioni transitorie e di salvaguardia disposte dal PSC";

che alla suddetta bozza istruttoria, trasmessa a fini interlocutori al Comune ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Comune di Cesenatico ha risposto manifestando di non condividerne i contenuti, ritenendo che:

- l'ambito di PSC di riferimento non sia da applicare per le strutture ricettive che intendono riqualificarsi, ma al contrario, a quelle che intendono riconvertirsi ad un uso residenziale;
- ai sensi dell'art. 41, comma 1, della L.R. 20/2000, l'elemento da prendere in considerazione fino all'approvazione del RUE e POC sia il vigente Piano Regolatore;

CONSIDERATO

che l'intervento proposto è finalizzato all'incremento volumetrico di una struttura ricettiva esistente nell'ambito di un piano di recupero, tuttavia inserito in Ambito A-11 da riqualificare del PSC e tenuto conto in particolare:

- dei rilievi istruttori sopra riportati;
- dei pareri espressi dalle autorità ambientali;
- della posizione comunale espressa con la nota sopracitata;

che, dalla complessa ed articolata scheda normativa del PSC (scheda n. 7), si ricava quanto segue, integrando e rimodulando, così, le considerazioni espresse a conclusione della bozza istruttoria:

- assunto *strategico* del PSC è *quello di perseguire una sistematica riconfigurazione dell'assetto attuale della Città ricompresa entro il sistema costiero*, innescando, nell'arco di validità del Piano, un processo di ristrutturazione urbana che consenta di *soddisfare contemporaneamente*:

- a) *l'esigenza di crescita e di radicale riqualificazione delle attività turistico ricettive,*
- b) *il soddisfacimento delle nuove esigenze insediative di tipo prevalentemente residenziale,*
- c) *l'incremento e la riqualificazione delle dotazioni urbane e territoriali che costituiscono la città pubblica;*

- diversamente da quanto segnalato dal Comune il PSC, nell'opzione 2, fa intervenire nel ciclo di ristrutturazione urbana le strutture alberghiere esistenti prevedendone la riconversione sia ad usi residenziali che ad usi ricettivi: *"La pianificazione operativa comunale, in funzione dei processi aggregativi attivabili, potrà riutilizzare le originarie superfici fondiarie alberghiere indifferentemente a fini residenziali ovvero alberghieri"*;

- ciascuna delle scelte dovrà comunque ancorarsi *al recupero integrale e funzionalmente efficace delle dotazioni urbane che scaturiscono dal processo di "recupero"*, assicurando in ogni caso che vi sia un *incremento quali-quantitativo netto della città pubblica*; lo scopo è, infatti quello di delineare un progetto di città pubblica che sfugga al solo criterio "compartistico" dell'attuazione area per area.

- In questa prospettiva, *per quanto attiene agli indici di utilizzazione fondiaria per la componente alberghiera essi saranno, sotto il solo profilo della quantificazione della capacità insediativa, limitati unicamente dalla necessità di assicurare le dotazioni pubbliche ad essa pertinenti.*

quanto evidenziato al primo esame istruttorio, al punto "1 - Rapporto del Piano in oggetto con la strumentazione urbanistica Comunale", in cui si è evidenziato come, alla luce delle diverse disposizioni normative convergenti sull'Ambito A-11 individuato dal PSC, risultino applicabili al caso interventi limitati alla ristrutturazione urbanistica;

il comma 1 dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., invocato dal Comune, recita che *"Fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC in conformità alla presente legge, i Comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali"*. la cui interpretazione autentica, inserita nel testo stesso di legge con l'art. 57 L.R. 6 luglio 2009 n. 6 tuttavia esplicita che *"le previsioni dei vigenti piani regolatori generali sono attuate dai Comuni fino a quando le stesse non siano state, espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC [...]."*

che, pur avendo il PSC perimetrato il lotto su cui insiste la struttura in oggetto all'interno dell'ambito A-11 e, pur essendo l'operatività del piano strutturale comunale palesemente e prioritariamente ancorata alla redazione del/dei POC, tuttavia la scheda 7, normativa, detta

“Disposizioni per gli altri strumenti urbanistici comunali ed in via principale alla pianificazione operativa”, senza specificare quali aspetti del ciclo di ristrutturazione urbana siano attribuibili o gestibili da strumenti diversi dal POC;

che, stante il processo strategico, nonché tecnico e temporale individuato dal PSC, solo attraverso una strumentazione operativa - che delinea un disegno di città pubblica, faccia un bilancio delle dotazioni pubbliche attuali in termini quantitativi e qualitativi, chiarisca, dettagli e scansioni le indicazioni stesse del PSC - gli interventi, puntuali o meno possono trovare un quadro regolamentare di riferimento;

Considerato che rientra nelle competenze del Comune da un lato l'applicazione corretta e coerente delle clausole di salvaguardia del PSC, dall'altro l'applicazione e l'interpretazione delle norme del PRG;

Ritenuto inoltre che, a prescindere dagli aspetti formali e normativi che il Comune è chiamato ad applicare, nel caso in esame le questioni di sostenibilità ambientale strategica attengano al tema centrale delle dotazioni urbane e che il loro corretto reperimento rappresenti la condizione *sine qua non* per regolare le trasformazioni possibili.

Pertanto, nella perdurante assenza di un POC che rappresenti e definisca per ciascuna parte dell'ambito A-11 interessato, entità e modalità di “compartecipazione” alla ristrutturazione urbana, - né il Comune si è dotato ancora di RUE che possa, quantomeno regolare interventi plausibili in attesa della definizione del POC ed in coerenza al medesimo PSC - la sostenibilità del presente piano attuativo non potrà che passare attraverso una rigorosa e piena corresponsione (in termini di spazi) delle dotazioni pubbliche e private ad esso pertinenti, da reperire senza pregiudizio degli spazi a ciò già destinati ed impegnati dal PRG. Il Comune pertanto, sulla base dei rilievi già formulati in merito e sopra richiamati, è tenuto a consentire/limitare gli interventi trasformativi in ragione delle effettiva capacità di spazi pubblici e privati che riesce a conseguire come dotazioni ex novo.

B) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area è ubicata in zona litoranea, ad una distanza di circa 180 metri dal mare. Dal punto di vista geologico, i terreni, in superficie, sono rappresentati dai depositi di cordone litoraneo di età pleistocenica, che formano un esteso corpo cuneiforme al di sopra dei sedimenti fini. Argilloso-limosi, di origine continentale. Lo spessore dei sedimenti marini, sulla base dell'unica prova effettuata (prova CPT) è di circa 8 metri; le sabbie non si presentano omogenee, ma con numerose intercalazioni di materiale limoso - argilloso.

Rischio sismico: Il Comune di Cesenatico è dotato di carta di Zonazione sismica di II livello. Nella Tavola B7 del PSC, tutto il cordone litoraneo è indicato come “*Area da sottoporre a III livello per potenziale liquefazione*”. Per questo motivo è stata effettuata una verifica approfondita del rischio di liquefazione, utilizzando i dati provenienti dalla prova CPT.

L'analisi del potenziale di liquefazione ha evidenziato la presenza di alcuni strati con fattore di sicurezza alla liquefazione maggiore di 1, ma inferiore a 1,25 (potenzialmente liquefacibili), con un valore di indice I_L pari a 5,86. Per questo motivo, in via cautelativa, la relazione geologica ritiene indispensabile, prima della realizzazione del progetto, attuare un opportuno addensamento delle sabbie presenti in sito.

Nell'area è stata eseguita una prova geofisica di registrazione del rumore sismico. Dall'analisi dei rapporti HVSr si è ricavata una Vs30 di circa 225 m/sec, e si è verificata l'assenza di importanti contrasti di impedenza nel sottosuolo, permettendo di escludere il rischio di fenomeni di doppia

risonanza. Tali dati sono coerenti con quanto emerso nella stesura della carta di zonazione sismica comunale.

L'area non è zonizzata a rischio idrogeologico nelle tavole del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

In riferimento alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti, i parametri desunti dalla prova effettuata permettono, preliminarmente, di prevedere cedimenti assoluti e differenziali normalmente assimilabili dalle strutture.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati contenuti nella "Indagine geologica" a firma del Dott. Geol. Andrea Magnani, con integrazioni, esprime parere favorevole nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- La realizzazione dell'ampliamento previsto sarà subordinata alla riduzione del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione, tramite tecniche di miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni e/o adottando fondazioni profonde che by-passino lo strato liquefacibile. L'effettiva efficacia delle tecniche adottate dovrà essere verificata da un tecnico abilitato.

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

1. Di escludere il "*Piano di recupero ai sensi dell'art. 94 delle Norme Tecniche di Attuazione: struttura ricettiva alberghiera denominata Hotel Silver*" dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 12 a 18 del D-lgs.152/2006 e ss.mm.ii.", purchè il Comune garantisca una piena coerenza del presente piano attuativo con gli assunti strategici del ciclo di ristrutturazione urbana definito dal PSC, ossia consenta/limiti gli interventi trasformativi in ragione ed in corretta commisurazione delle effettiva capacità di spazi pubblici e privati che riesce a conseguire come dotazioni ex novo, richiamando con ciò ad una puntuale ed espressa verifica dei rilievi e delle criticità evidenziati nella bozza istruttoria prot. prov.le n.44064 del 08.05.2015.

2. Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008, nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

La realizzazione dell'ampliamento previsto sarà subordinata alla riduzione del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione, tramite tecniche di miglioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni e/o adottando fondazioni profonde che by-passino lo strato liquefacibile. L'effettiva efficacia delle tecniche adottate dovrà essere verificata da un tecnico abilitato.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Cesenatico, unitamente ad una copia degli elaborati (n. 17 allegati), debitamente timbrati e firmati, ai fini del parere di cui al precedente punto 2.

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 2544 del 08/07/15)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ La sottoscritta Simona Savini, P.O. "Pianificazione Territoriale", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

| Il sottoscritto PATRIZIA POLINI Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 04.07.2015

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 7/7/15

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. MAURO MARCA

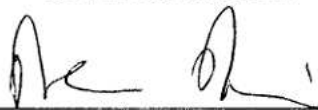
| Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

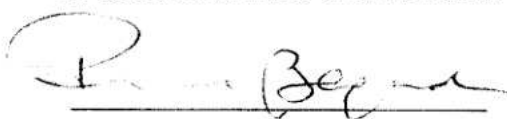
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

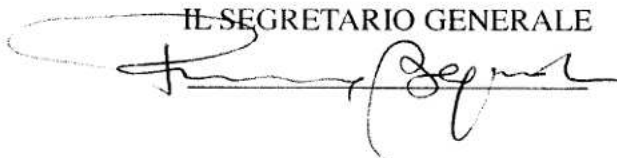




PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia
dal 23 LUG. 2015 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE





CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il presente decreto è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua
adozione.

IL SEGRETARIO GENERALE



